

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, nelle persone di:

- dr. Lina Tosi Presidente rel.

dr. Luca Boccuni Giudice

dr. Fabio Doro Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile inscritta al n. 4830/2022 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

da

Bernardi Renato, (c.f.: BRNRNT46S30F999Y)

Con gli avv. Rolf Trevisan ed Enrico Piazza, entrambi del foro di Treviso

Attore

contro

Iceberg s.r.l. (c.f. 01151820261),

con l'avv. Massimiliano Campeis del foro di Udine



Sentenza n. 43/2024 pubbl. il 08/01/2024 RG n. 4830/2022 Repert. n. 230/2024 del 08/01/2024

Causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28/9/2023, comunicata lo stesso giorno

Conclusioni per parte attrice:

In via pregiudiziale: disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia che verrà resa nel procedimento pendente avanti Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia d'Impresa all'R.G. n. 355/2022 – (G.I. dott.ssa Liliana Guzzo) per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183 VI Co. n. 3 c.p.c. del 03.02.2023 di parte Attrice. accertare e dichiarare la invalidità e/o nullità e/o comunque annullare la delibera dell'Assemblea dei Soci di Iceberg S.r.l. del 06 dicembre 2021 con cui è stato approvato di "di utilizzare, per l'importo complessivo di Euro 6.600.000 corrispondente alle somme dovute corrisposte alle eredi dell'ex socio Luciano Bernardi, le riserve disponibili e in particolare la Riserva Straordinaria che conseguentemente si ridurrà di pari importo, passando da Euro 13.114.903 ad Euro 6.514.903, con il conseguente accrescimento proporzionale della partecipazione dei soci rimasti, incaricando altresì l'Amministratore Delegato Giuliano Bernardi di provvedere alle conseguenti formalità pubblicitarie al Registro delle Imprese relative alla fuoriuscita del capitale sociale dell'ex socio Luciano Bernardi e alla conseguente ripartizione del capitale sociale in parti uguali tra i tre soci superstiti", in quanto lesiva dei diritti del socio ex art. 2479 ter del Cod. Civ. e art. 2377 Cod. Civ., per tutte le ragioni esposte in atti;

Nel merito: pronunciare ogni altro provvedimento e/o statuizione conseguente e/o connessa alla domanda che precede.

In ogni caso: con rifusione di spese e compensi di lite, oltre accessori come dovuti per legge.

Conclusioni per parte convenuta:

- 1) **rigetti** il Tribunale tutte le domande proposte dal sig. Renato Bernardi nei confronti di Iceberg S.r.l., in quanto inammissibili e/o infondate per le ragioni tutte esposte in atti, ivi compresi il difetto di interesse ad agire e la loro abusività;
- 2) condanni il Tribunale l'attore alla rifusione delle spese di lite.



Sentenza n. 43/2024 pubbl. il 08/01/2024 RG n. 4830/2022 Repert. n. 230/2024 del 08/01/2024

MOTIVI

L'attore, socio con i fratelli Ettore e Luciano, e già con il fratello Luciano, per quote paritarie, di Iceberg, società amministrata da un CdA nel quale egli, dal 21/5/2021, più non siede, impugna la delibera della assemblea dei soci del 6/12/2021 che ha deciso: "di utilizzare, per l'importo complessivo di Euro 6.600.000 corrispondente alle somme dovute corrisposte alle eredi dell'ex socio Luciano Bernardi, le riserve disponibili e in particolare la Riserva Straordinaria che conseguentemente si ridurrà di pari importo, passando da Euro 13.114.903 ad Euro 6.514.903, con il conseguente accrescimento proporzionale della partecipazione dei soci rimasti, incaricando altresì l'Amministratore Delegato Giuliano Bernardi di provvedere alle conseguenti formalità pubblicitarie al Registro delle Imprese relative alla fuoriuscita del capitale sociale dell'ex socio Luciano Bernardi e alla conseguente ripartizione del capitale sociale in parti uguali tra i tre soci superstiti.".

Egli ha già precedentemente impugnato avanti a questa Sezione la delibera del CdA del 15/6/2021 con la quale era stato deciso di liquidare la quota in favore delle eredi del defunto Luciano Bernardi corrispondendo alle stesse la somma di euro 6.600.000,00.

Era infatti avvenuto che, alla morte di Luciano, avendo la maggioranza dei soci, nell'esercizio della loro possibilità di scelta come previsto dallo Statuto, deciso di non continuare la società con le eredi, era stato determinato il valore della quota del defunto; l'importo, nel concreto, è stato corrisposto alle eredi da parte della società nell'estate 2021.

L'attore in citazione lamenta una violazione dei suoi diritti di socio assumendo che, essendovi stato il mancato gradimento, e applicandosi gli artt. 2469 e 2473 c.c., la liquidazione della quota debba avvenire, in via prioritaria, nelle forme del pagamento a carico da parte degli altri soci, e solo residualmente a carico della società. Egli afferma anche che in tal modo egli avrebbe ben potuto, in caso gli altri soci non fossero disponibili a pagare la loro quota proporzionale, a sostenere egli stesso tale onere, così ampliando la propria partecipazione.

La società si è costituita e difesa, eccependo fra l'altro la carenza di interesse dell'attore, e contestando il merito.

La causa è documentale e viene in decisione dopo che le parti hanno avuto termini ex artt. 183 comma VI e 190 c.p.c., nelle misure di legge.

La domanda va respinta per carenza di interesse dell'attore, senza che occorra attendere l'esito della causa di impugnativa della delibera di CdA del 15/6/2021, ritenuta dall'attore pregiudiziale.



Sentenza n. 43/2024 pubbl. il 08/01/2024 RG n. 4830/2022 Repert. n. 230/2024 del 08/01/2024

L'impugnativa odierna è intesa dall'attore come atto obbligato, nell'ottica di eliminare ogni effetto della delibera di CdA precedente, già impugnata; l'attore non censura la delibera assembleare – che riguarda solo la appostazione contabile dell'uscita patrimoniale – né per l'importo né per la modalità di contabilizzazione, ma solo quale atto di completamento nella esecuzione della scelta, ritenuta censurabile, di avere posto la somma a carico della società e non dei soci.

Anche assumendo che l'impugnativa, in tale ottica, possa dirsi effettivamente dovuta per ottenere la totale caducazione degli effetti della precedente di CdA, è dirimente la circostanza per la quale la somma, prima della delibera, era stata ormai effettivamente versata alle eredi, da parte della società. Una volta avvenuto il pagamento, la regola di salvezza dei diritti dei terzi di buona fede ex art. 2388 ultimo comma c.c., espressione di principio generale, preclude che l'eventuale successo della impugnativa possa comunque fare revertire gli effetti del pagamento, e risolvere la questione delle modalità di soddisfazione degli eredi del defunto alla eventuale diversa soluzione prospettata da parte attrice.

Merita comunque osservare che, in concreto, gli altri soci non risultano avere mai dato disponibilità ad alcuna delle due soluzioni alternative alla liquidazione a carico della società (quella dell'acquisto proporzionale da parte dei restanti soci e quella dell'acquisto da parte di un terzo) previste dall'art. 2473 comma 4, ammesso che tali alternative siano applicabili al caso degli eredi del socio che, negandolo la società, non sono mai subentrati nella quota, e che non devono cedere la partecipazione, ma solo essere liquidati del suo valore.

Tali soluzioni alternative richiedono necessariamente la disponibilità di tutti i soci, dal momento che la legge, parlando di acquisto proporzionale o di cessione a terzo individuato di comune accordo, prevede che anche nella modalità alternativa di regolazione dell'*exit* resti ferma la conservazione degli assetti preesistenti, e non autorizza lo sfruttamento dell'occasione per dare luogo ad acquisti non proporzionali e all'alterazione dell'equilibrio partecipativo.

La domanda va dunque respinta, con le spese al seguito. Si tiene conto della natura documentale della lite, con riguardo alla fase istruttoria. La causa è di valore indeterminabile e di complessità media

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

1) rigetta le domande di parte attrice;



Sentenza n. 43/2024 pubbl. il 08/01/2024

RG n. 4830/2022

2) condanna l'attore a rifondere le spese della convenuta, che liquida in euro 10.000,00 in compensi,

216,95 in spese, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Venezia, 27/12/2023

Il Presidente rel.dr. Lina Tosi

